

CONTENZIOSO

Definizione agevolata delle liti pendenti: luci e ombre

di Massimiliano Tasini

Lo scorso **24 ottobre** è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale il D.L. 119/2018** recante **disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**.

Il decreto idealmente può essere spacchettato in tre tronconi: **disposizioni sul condono, sul processo tributario e sulla fatturazione elettronica**.

Mentre si comprende la natura di un **intervento urgente** sul tema della **fatturazione elettronica** (tra conferme ed “allentamenti” procedurali), e forse anche di alcune delle modifiche proposte al **processo tributario**, si fa fatica a capire il senso dell’**“urgenza”** del decreto.

Non è solo un problema di **legittimità** del ricorso allo strumento del **decreto legge** su disposizioni che difettano palesemente del requisito dell’urgenza – che già è abbastanza -: è soprattutto un tema di necessità di ponderare il contenuto di disposizioni così delicate.

Naturalmente, in sede di **conversione in legge** potranno essere apportate **correzioni** ed **integrazioni** al testo, sul quale già il dibattito si è ovviamente infervorato; e, tuttavia, è ovvio che la **discussione** in sede parlamentare avrebbe favorito una più adeguata ponderazione del provvedimento.

Tra le previsioni meritevoli di approfondimento, vanno certamente evidenziate quelle contenute nell’articolo 6, relativo alla **“definizione agevolata delle controversie tributarie”**.

Una prima delicata questione è relativa alla **sospensione dei processi**.

Sul punto, il **comma 10** stabilisce che *“le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo”*. La **Relazione illustrativa** letteralmente replica questa impostazione, precisando, in coerenza con il testo normativo, che *“in tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l’ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020”*.

Tuttavia, assumere un **impegno** in modo così esplicito potrebbe non essere nelle corde del contribuente: egli infatti potrebbe voler semplicemente **valutare** l’opportunità di aderire alla sanatoria: si rischia un equivoco interpretativo, con effetti pratici non agevolmente prevedibili. E’ pertanto auspicabile che, in sede di conversione, il provvedimento sia sul punto modificato.

Sotto altro profilo, vi è da chiedersi se valga la pena di avvalersi della **sospensione del processo**: invero, il primo comma dell'[articolo 6](#) stabilisce che la definizione avviene con il pagamento di un importo pari al “*valore della controversia*”, mentre il successivo **comma 2** riduce l’importo dovuto laddove l’agenzia risulti **soccombente** nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale “*non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto*”.

Ciò significa che le sentenze depositate dal **24 ottobre 2018** fino al prossimo 31 maggio possono essere utilizzate come “**driver**” per saggiare le probabilità di successo.

Questa soluzione, pur costituendo la diretta conseguenza dell’impianto normativo, suscita tuttavia perplessità sulla razionalità della scelta del legislatore, atteso che se l’ottica è quella di **deflazionare le liti tributarie**, impegnare i giudici tributari per vicende che potrebbero essere **condonate non sembra ragionevole**.

Vi è poi il caso dei contribuenti che hanno carichi esattoriali anche imponenti con **fase esecutiva imminente**: per costoro, il tempo dell’**adesione** è ancora lungo, e peraltro al momento la disciplina deve essere non solo confermata in sede di conversione ma altresì attuata ed interpretata da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Vi è allora il pericolo che determinati soggetti siano costretti a **pagare** le somme dovute a titolo provvisorio per importi anche superiori a quelli dovuti ex sanatoria.

Pur comprendendosi le esigenze di gettito, sarebbe allora stato **auspicabile** accompagnare il provvedimento da una qualche forma di **sospensione della riscossione**: se è vero che tutto il provvedimento è improntato a ricostruire un rapporto con il Fisco “**basato sulla reciproca fiducia**”, sembra necessario dare concreto impulso a tale principio con previsioni che ne assicurino l’applicazione.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >